



TRIBUNALE DI BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE - UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

n. 433 2023 R.G.E.

Il G.E.

letta l'istanza di sospensione proposta dal debitore in data 20/02/2026;

visto il provvedimento del GD di questo Tribunale, reso in data 19/02/2026 nel proc. n. 51/2026 RG;

rilevato che si tratta di un'ipotesi di sospensione temporanea *ex art. 70, co. 4, CC.II.*, in quanto le misure cautelari che determinano l'arresto dell'esecuzione non sono definitive, ma provvisorie, sia perché revocabili ad istanza dei creditori o d'ufficio in caso di atti in frode, sia perché comunque condizionate all'omologazione del piano;

applicato l'art. 623 c.p.c.;

DA' ATTO che l'esecuzione e tutti gli adempimenti connessi alla liquidazione dei beni immobili pignorati in danno del debitore sono sospesi fino alla definitività della sentenza di omologa del piano di ristrutturazione, onerando i creditori interessati dell'eventuale istanza di prosecuzione del processo esecutivo, da proporsi nei termini di legge al verificarsi delle relative condizioni.

DISPONE che, fino a diverso ordine del GE, il Custode prosegua nell'incarico affidatogli;

MANDA al Delegato per l'immediata pubblicazione del presente provvedimento sul PVP, ove risulti fissato l'esperimento del tentativo di vendita dell'immobile pignorato.

Si comunichi alle parti e agli Ausiliari della procedura già nominati i quali potranno, ove occorra, richiedere la liquidazione delle competenze maturate.

Bari, 23/02/2026

Il G.E. - *Antonio Ruffino*